Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Mercoledì, 18 maggio | Numero 116

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio e in tutto il Regno: » 45; » » 20; » » 10
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,50 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunge sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge, Luogotenenziale n. 1186.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Errata-corrige.

Nella pubblicazione del R. decreto 17 febbraio 1921, n. 187, che approva il regolamento per l'esecuzione del precedente R. decreto 8 luglio 1919, n. 1580, pubblicazione avvenuta nel n. 56 della *Gazzetta ufficiale* dell'8 marzo 1921, per inesattezza della copia trasmessa dal Ministero dell'istruzione, al secondo comma dell'articolo 1°, dopo le parole: « il ministro, avuta la proposta, interpella tutti i professori » è stata omessa la parola « Ordinari » che esiste nel testo originale del Regio decreto 17 febbraio 1921, n. 187 suindicato.

Legge 21 aprile 1921, n. 596, *che converte in legge taluni decreti relativi ad agevolezze per l'esecuzione di opere igieniche.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti:

R. decreto 27 settembre 1914, n. 1050.
R. decreto 1° aprile 1915, n. 427.
Decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1188.
Decreto Luogotenenziale 18 luglio 1916, n. 932.
Decreto Luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190
Decreto Luogotenenziale 1° luglio 1917, n. 1108.
Decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 783.
R. decreto 3 agosto 1919, n. 1464.
R. decreto 6 ottobre 1919, n. 1909.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle opere contemplate nell'art. 1° del citato decreto 6 ottobre 1919, n. 1909, i Comuni, le istituzioni di beneficenza e gli altri Enti morali potranno ottenere nuovi mutui, alle stesse condizioni di favore, sino a raggiungere l'ammontare complessivo dei progetti, debitamente aggiornati, delle opere già iniziate o da intraprendere.

Art. 3.

È prorogato al 30 giugno 1924 il termine fissato dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 3 agosto 1919, numero 1464, per l'applicazione delle disposizioni contenute nei citati decreti, intesi ad agevolare e sollecitare l'esecuzione di opere igieniche.

Art. 4.

La presente legge andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — BONOMI — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Legge 7 aprile 1921, n. 597, *che converte in legge il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 1027, concernente l'indennità mensile da corrispondersi alle famiglie dei cittadini italiani arruolati negli equipaggi di navi mercantili fatti prigionieri dal nemico.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 1027, concernente l'indennità mensile da corrispondersi alle famiglie dei cittadini italiani arruolati negli equipaggi di navi mercantili fatti prigionieri dal nemico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO — BONOMI — PASQUALINO-VASSALLO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 31 marzo 1921, n. 576, *che fissa la retribuzione annua per gli aiuti ed assistenti universitari, incaricati presso le Regie Università di Napoli e Roma e presso il R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, di impartire gli insegnamenti alle allieve della soppressa sezione di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 25 novembre 1920, n. 1736, col quale sono state apportate modificazioni al regolamento per gli Istituti superiori di magistero femminile approvato con R. decreto 9 ottobre 1919, n. 1968;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli aiuti ed assistenti universitari incaricati presso le RR. Università di Napoli e Roma e presso il R Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, d'impartire gli insegnamenti alle allieve della soppressa sezione di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile secondo le modalità stabilite dall'art. 83 aggiunto al precitato Nostro decreto 25 novembre 1920, n. 1736, al regolamento 9 ottobre 1919, n. 1968, sarà corrisposta una retribuzione annua di L. 2000.

Qualora agli effetti del conferimento dell'incarico, più materie obbligatorie di esame siano riunite in un sol corso la retribuzione per l'incarico sarà di L. 3000.

Art. 2.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul cap. 75 del bilancio del Ministero d'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1920-1921 e sui capitoli corrispondenti dei successivi esercizi 1921-922 e 1922-923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

CROCE — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 561. R. decreto 14 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, la « Fondazione 100° reggimento fanteria » costituita col capitale nominale di L. 2500, residuato dall'Amministrazione dello spaccio cooperativo del detto reggimento mobilitato e devoluto a favore dei militari di truppa (esclusi i sottufficiali) del 66° reggimento fanteria, viene eretta in Ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 594. Regio decreto 7 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Consorzio cooperative baresi, con sede in Bari, viene riconosciuto come Ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.